



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Assegno unico e universale Presentazione delle domande

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Con il **messaggio 31.12.2021 n. 4748**, l'INPS ha reso noto che **dall'1.1.2022 è disponibile sul proprio sito internet** la procedura per la **presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico**.

La domanda deve essere presentata:

- i) dal **genitore una volta sola per ogni anno** di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio (sarà comunque possibile sia aggiungere ulteriori figli in caso di nuova nascita in corso d'anno sia aggiornare la DSU);
- ii) **tramite l'apposito servizio** on line accessibile dal portale INPS, ovvero avvalendosi del Contact Center Integrato o degli Istituti di Patronato.

L'assegno verrà corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra **coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**.

La riscossione dell'assegno può avvenire:

- i) attraverso uno **strumento dotato di IBAN** (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN);
- ii) in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- iii) **carta Rdc**, per i percettori del reddito di cittadinanza.

Sul punto l'INPS precisa che lo **strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima** (fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).

Premessa

Con il messaggio 31.12.2021 n. 4748, l'INPS ha reso noto che, dall'1.1.2022, è **disponibile sul proprio sito internet la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico** di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

Osserva

Con l'occasione, l'Istituto ha fornito un riepilogo della normativa, nonché le prime indicazioni per la presentazione della domanda e l'erogazione del beneficio.

Durata temporale

Secondo quanto indicato all'art. 1 del DLgs. 230/2021, **il beneficio è istituito a decorrere dall'1.3.2022 e viene attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.

Osserva

In particolare, l'assegno viene **riconosciuto ai nuclei familiari**:

- à **per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;**
- à **per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età** (in questo caso è necessario che il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale);
- à **per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.**

Determinazione e decorrenza della prestazione

L'importo dell'assegno **viene determinato in base all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione e decorre:**

- **dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno;**
- **dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1° luglio.**

Se al momento della presentazione della domanda **il richiedente non ha l'ISEE**, l'assegno spetta **sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda**.

Se l'ISEE verrà presentato **entro il 30 giugno**, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Se invece la presentazione avverrà **dal 1° luglio**, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell'indicatore **al momento della presentazione dell'ISEE**.

Presentazione della domanda

Con riferimento alle modalità di **presentazione della domanda**, disciplinata dall'art. 6 del DLgs.230/2021, l'Istituto previdenziale sottolinea che questa **deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio**.

Sarà comunque possibile:

- aggiungere ulteriori figli in caso di **nuova nascita** in corso d'anno;
- aggiornare **la DSU**.

A tal fine sarà necessario utilizzare l'apposito **servizio on line accessibile dal portale INPS**, ovvero avvalersi del Contact Center Integrato o degli Istituti di Patronato.

È ammessa anche la presentazione della **domanda di assegno** da parte dei figli maggiorenni, in sostituzione dei loro genitori, i quali **possono richiedere la corresponsione diretta** della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

Erogazione dell'assegno

L'**assegno** verrà **corrisposto dall'INPS** ed è erogato **al richiedente** ovvero, a richiesta, anche successiva, **in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale** (art. 6 co. 4 del DLgs. 230/2021).

Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra **tre opzioni**:

- à *corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente*;
- à *corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori* (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- à *corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori* (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal **richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali**.

Circa le **modalità di pagamento**, il messaggio in commento specifica che la **riscossione dell'assegno può avvenire**:

- à **attraverso uno strumento dotato di IBAN** (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN);
- à **in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano** (per i percettori di reddito di cittadinanza, l'accredito sarà effettuato sulla carta Rdc).

Sul punto l'INPS precisa che lo *strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima* (fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*